

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08722/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8722 del 2021, proposto da

Nicoletta Sala, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Meroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cazzaniga Lorenzo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento del 09/06/2021 a firma del Direttore Generale pro tempore p.v. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, notificato in pari data alla ricorrente (prot. uu 0001242.06.06.2021) nonché dell'Allegato e parte integrante del suindicato provvedimento del 09/06/2021 con i quali si comunicava l'esclusione

dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD. del 23/04/2020 n.510 nonché con D.D. del 8/7/2020 n.783 per la “mancanza di titolo idoneo di accesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera c) del bando di concorso (docc.1, 2);

b) del D.D. 23/04/2020 n.510 (pubblicato sulla G.U del 28/04/2020) e del DD 08/07/2020 n.783 (pubblicato sulla G.U. del 10/07/2020) con i relativi allegati, in base al quale in Regione Lombardia per la classe di concorso A10 “Discipline Grafico Pubblicitarie” erano stati riservati n.32 posti, nella parte in cui si stabiliscono i requisiti di accesso al concorso, con riferimento ai titoli di studio, nonché per quanto occorrere possa del D.D.27/05/2020 n.639 con il quale venivano rinviati i termine per il deposito delle istanze di partecipazione al concorso in oggetto (docc.3,4,5);

c) del Decreto Ministeriale (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) n.259 del 09/05/2017 ed allegata Tabella, nella parte in cui per l'accesso alla Classe di Concorso A10, non ha previsto, nell'elenco delle Lauree equiparate/equipollenti alla Laurea Magistrale M12, la Laurea Specialistica LS103/S Teorie e metodi del disegno industriale, conseguita dalla ricorrente presso il Politecnico di Milano nel 2006 equiparata, con Decreto Interministeriale del 9/7/2009, alla suindicata Laurea Magistrale M12 (docc.6-7);

c) del provvedimento del 02/07/2021 a firma del Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale (decreto U0001628 del 2/7/2021) con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con i DD.DD n.510/2020 e n.783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10 nella parte in cui non figura il nominativo dell'odierna ricorrente (doc.8);

d) della graduatoria di merito del concorso indetto con i DD.DD n. 510/2020 e n. 783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per immissione in

ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10, allegata al decreto approvativo impugnato sub.c) nella parte in cui non figura l'odierna ricorrente (doc.9);

e) per quanto occorrere possa di ogni altro atto preordinato, conseguente connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente, tra i quali, per quanto di ragione:1) verifiche effettuate dall'Organo accertatore all'esito delle quali la ricorrente è stata esclusa poiché ritenuta priva di titolo idoneo all'accesso alla procedura concorsuale; 2) comunicazione di avvio del procedimento di esclusione (doc.10)

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto e/o interesse legittimo della ricorrente ad essere riammessa alla procedura concorsuale indetta con DD.DD n.510/2020 e n. 783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10 nonché del diritto e/o interesse legittimo della ricorrente ad essere inclusa nella relativa graduatoria finale di merito, con ogni conseguente statuizione.

Con riserva di impugnare con eventuali motivi aggiunti ulteriori e diversi provvedimenti allo stato non conosciuti e/o noti alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il ricorso appare irricevibile in quanto il provvedimento lesivo deve essere individuato nel d.m. 9 maggio 2017 n. 259 che non ha contemplato la laurea specialistica (LS 103 Teoria e metodi del disegno industriale) quale titolo idoneo per la classe di concorso A10 Discipline Grafico Pubblicitarie;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO